

## COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

### Costituzione

#### Parte Seconda - Titolo I - Ordinamento della Repubblica - Il parlamento

#### **Art. 58 Senatori**

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età [48; III].

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.